

Mutuo – indicizzazione al franco svizzero- difformità tra TAEG effettivo e contrattuale – irricevibilità – usura sopravvenuta – infondatezza – estinzione anticipata – computo capitale residuo – violazione delle regole di trasparenza – nullità - effetti (cod. civ. artt. 1277 e 1815; cod. pen., art. 644; d.lgs. n. 385/1993, art. 117).

Le clausole contrattuali relative alla estinzione anticipata del finanziamento debbono rendere edotto l'utente concretamente e materialmente dei meccanismi di calcolo del capitale residuo. (MDC)

FATTO

La ricorrente, riscontrato negativamente il reclamo, adisce l'Arbitro con il ministero di un avvocato di fiducia, ed espone di aver stipulato, in data 11.10.2007, con l'intermediario convenuto, un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per l'importo di euro 130.000,00, da rimborsarsi mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate, in relazione al quale lamenta vizi derivanti dalla violazione delle regole poste a presidio della trasparenza delle condizioni contrattuali, tali da invocare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 117 Tub. A tal proposito, l'istante – anche sulla scorta di una serie di pronunce rese dalle corti di merito a sostegno della nullità della clausola determinativa dell'ISC/TAEG ex art. 117 Tub – si duole della duplice circostanza che: 1) il TAEG effettivo applicato al rapporto sia superiore di 0,3 punti percentuali rispetto a quello previsto in contratto e pari al 4,505%; richiama, a sostegno di tale assunto, quanto evidenziato dal proprio consulente di parte e deduce che lo stesso intermediario, già con nota informativa del 5.7.2018, rilevava un TAEG diverso rispetto a quello contrattualmente previsto, specificandone la misura in 4,640 punti percentuali; 2) il contratto di credito preveda oneri occulti a tutto svantaggio della parte mutuataria, a questo riguardo evidenziando che *“in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, l'istituto di credito applica, spese di rid insoluto, spese di sollecito interno e gli interessi di mora per poi compensare, in un secondo momento, le rate scadute con il saldo attivo del conto deposito che la parte mutuataria ha, peraltro, l'obbligo di aprire, con l'ulteriore aggravio di oneri per incassi di*

crediti scaduti. Tali spese, non previste nel contratto di mutuo e neanche incluse nei documenti di sintesi periodicamente inviati, confermerebbero la condotta illegittima della resistente, contraria alle regole di trasparenza”.

Parte attrice propone altresì un secondo motivo di ricorso, deducendo l'abusività della clausola di estinzione anticipata del contratto di mutuo ed eccependone la nullità per violazione dell'art. 33 del Codice del consumo, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 Tub. La ricorrente precisa al proposito che, nel mese di novembre 2018, chiedeva alla banca il rilascio del conto estintivo in vista di una eventuale estinzione anticipata del rapporto ed in data 17.12.2018 l'intermediario, nel trasmettere il relativo conteggio, richiedeva, oltre al capitale residuo, l'ulteriore importo di euro 47.364,42 ex art. 7 del contratto di mutuo; contesta, quindi, la legittimità della clausola di estinzione anticipata secondo cui *“l'importo del capitale residuo debba essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso”*, deducendone la nullità, in quanto vessatoria: essa non esprimerebbe, infatti, in maniera chiara e trasparente il meccanismo di conversione della valuta estera.

La ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di: 1) accertare la nullità della clausola determinativa dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto, ai sensi dell'art. 117 Tub; 2) condannare l'intermediario convenuto al ricalcolo del piano di ammortamento senza l'applicazione di alcuna conversione dell'importo dovuto; 3) condannare l'intermediario convenuto al pagamento delle competenze professionali a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto chiede all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito perché infondato, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro adito, in quanto i vizi asseriti, in ordine alla errata indicazione dell'ISC, alla presunta usurarietà del contratto di mutuo, si configurano come vizi genetici di un rapporto sorto in data 11.10.2007 e, quindi, in epoca antecedente al limite di competenza temporale.

Nel merito, l'intermediario precisa al riguardo che i tassi contrattualmente pattuiti erano stati convenuti al di sotto della soglia usura ex lege 108/96. Nello specifico: 1) il Tasso Effettivo Globale Medio, rilevato da Banca d'Italia e in vigore per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2007, ovvero al momento della sottoscrizione del finanziamento, risultava essere pari al 5,17% che, maggiorato della metà, dava luogo ad un tasso soglia pari al 8,565%; 2) il tasso corrispettivo iniziale contrattualmente previsto era pari a 4,640%; 3) il Tasso Effettivo Annuo Globale (TAEG) era stato pattuito nella misura di 4,505%; 4) ai fini della verifica dello sfioramento del tasso soglia d'usura da parte del tasso effettivo di mora (pari all' 8,2360%), è infondata la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con l'effetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato.

Con riferimento alle doglianze rappresentate in materia di TAEG, l'intermediario convenuto, ferma restando l'eccezione di irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale, rende noto che: 1) alla stregua del quadro normativo vigente *ratione temporis*, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC non può integrare l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, Tub ma, al più, potrebbe comportare la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca (richiama, a tal proposito, alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito secondo i quali l'ISC non

determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento); 2) conseguentemente, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo; 3) pertanto, l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.

Con riguardo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità dell'art. 7 del contratto, la difesa della convenuta rileva, anzitutto, che: a) su richiesta della controparte, la banca emetteva, in data il 20.11.2018, un conteggio informativo per l'ipotesi della estinzione anticipata del mutuo e, tuttavia, la ricorrente non dava luogo alla estinzione anticipata del prestito (*cfr. piano ammortamento all. ricorso*); b) non essendosi perfezionata l'estinzione anticipata del mutuo, non è stata neppure concretamente applicata la clausola controversa e, dunque, non può dirsi verificato alcun fatto lesivo, con la conseguenza che *"l'eliminazione della clausola relativa all'anticipata estinzione disciplinata nell'art.7 del contratto, risulta priva di fondamento"*. Tanto chiarito in via preliminare, l'intermediario convenuto procede poi all'individuazione delle caratteristiche del prodotto in questione, deducendo che: 1) trattasi – come previsto chiaramente dall'art. 4 del contratto - di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il Franco Svizzero al quale viene semestralmente attualizzato sia il valore della quota capitale sia, in caso di estinzione anticipata, l'intero capitale residuo; 2) il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull'ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante "conguagli semestrali", come esplicito all'art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre e l'importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un "conto di deposito fruttifero", appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria; 3) relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall'art. 7 del contratto, lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in Euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in Euro, per il menzionato tasso di cambio convenzionale contrattualmente pattuito; in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. "tasso di periodo"), a tal fine dividendo l'importo del capitale residuo in Franchi Svizzeri per tale tasso di periodo.

Quanto all'asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, l'intermediario deduce che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell'esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito. Ed invero, secondo la prospettazione della convenuta, *“l'esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz'altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche”*.

Sull'asserita mancanza di trasparenza precontrattuale e sulla buona fede nell'esecuzione del contratto, la resistente evidenzia che il ricorrente, oltre all'adeguata informativa precontrattuale e contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata). Ed infatti, l'intermediario, nel pieno rispetto del principio della buona fede nella fase di esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata con le note datate 1.3.2013 e 26.3.2015, versate in atti, le quali hanno, peraltro, recepito con largo anticipo i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (i.e. Coll. Coord., decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, decisione n. 4135 del 20 maggio 2015); tali note contenevano, infatti, sia le operazioni aritmetiche da eseguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all'altra, sia la spiegazione dell'esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.

In merito all'asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, l'intermediario sostiene che, al caso di specie, non sono applicabili *tout court* gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio “normativo” tra le parti poiché l'andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio, ma anche in un vantaggio per il cliente.

Parte ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, in cui si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento precisando soltanto che, a seguito di trasmissione dei conteggi di estinzione anticipata, la ricorrente si è vista impossibilitata nel pagare l'importo richiesto dall'Istituto di Credito (capitale residuo maggiorato del 47%) in quanto eccessivamente oneroso; puntualizza, infine, che risulta dimostrato (dalla perizia in atti) come in più occasioni sia stato superato il tasso soglia.

DIRITTO

La prima questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha l'usurarietà genetica di un contratto di finanziamento, del quale la ricorrente lamenta la nullità della clausola recante l'indicatore sintetico di costo ISC.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro sollevata dall'intermediario in via pregiudiziale, in quanto la ricorrente si duole di presunti vizi genetici di un contratto stipulato nel 2007, ossia ben prima del 1° gennaio 2009, data che segna il limite di competenza temporale dell'Arbitro (v. tra le tante, ABF Napoli, nn. 4784/2014; 1343/2014; 6603 e 6604/2013, 6433/2013). L'esame delle domande formulate da parte attrice presupporrebbero, infatti, il vaglio della sussistenza degli asseriti vizi

genetici del contratto, in quanto tali non conoscibili, nella fattispecie in discorso, dall'Arbitro.

Del resto, come correttamente eccepito dall'intermediario, le contestazioni inerenti alla non corretta rappresentazione contrattuale del TAEG non possono trascurare che l'importo del finanziamento (di euro 130.000) e la tipologia contrattuale (mutuo fondiario) comportano che il rapporto di cui è si controverte è comunque sottratto alla disciplina destinata ai contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 125-bis, comma 6° e 7°, così come alla previgente disciplina di cui all'art. 124, comma 5°, nel testo previgente; trova applicazione, per converso, l'art. 117, commi 4°, 6° e 7° Tub, la cui violazione, ove fosse accertata, comporterebbe, secondo consolidato orientamento dei Collegi, una struttura rimediale risarcitoria: rilevarebbe, in altri termini, soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale ove fosse stato dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario (tra le molte, v. ad es. ABF Napoli, n. 14108/2017). Ciò che nella specie non è però affatto avvenuto, mancando la prova del danno patito, né avendo la ricorrente formulato un'apposita domanda risarcitoria.

In considerazione di quanto precede, il Collegio deve dichiarare tale capo di domanda del ricorso irricevibile.

Quanto alle doglianze attoree riferite ai periodi successivi al 1° gennaio 2009 fino alla conclusione del rapporto presupporrebbe la configurazione della fattispecie di usura sopravvenuta, esclusa dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro con la decisione n. 7440/18, sulla scia del *dictum* della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 24675/2017. In particolare, il Collegio ha stabilito che la rilevazione in ordine alla usurarietà del costo di un finanziamento debba essere limitata alla fase genetica del contratto, sull'assunto che la norma d'interpretazione autentica attribuirebbe rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al solo momento della pattuizione dello stesso, non già al momento del pagamento degli interessi. La sostanziale negazione della configurabilità e della rilevanza giuridica della fattispecie della c.d. usura sopravvenuta è fondata, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulle seguenti premesse: 1) è impossibile qualificare un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p., in quanto le altre disposizioni della l. 108/1996 rinviano comunque alla norma penale, che è l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità: lo stesso art. 1815, 2° comma, c.c. "*presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla l. n. 108*"; 2) ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., deve necessariamente considerarsi – come specificamente impostodalla norma d'interpretazione autentica - il *«momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento»*; 3) non ha perciò fondamento la tesi propensa a limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale ed alla sanzione civile della gratuità del mutuo, "*perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000*"; 4) è coerente con la *ratio* delle disposizioni sull'usura una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente.

Esclusa la possibilità di predicare la nullità o l'inefficacia sopravvenute della clausola del contratto di finanziamento che preveda interessi in una misura divenuta *medio tempore* eccedente rispetto al tasso soglia, le doglianze della ricorrente al riguardo non possono trovare accoglimento.

La seconda questione sottoposta alla cognizione dell'Arbitro riguarda la correttezza di un conteggio di estinzione richiesto dalla ricorrente (e fornitrice con riferimento al capitale residuo al 14.12.2018), titolare di un mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato, come già detto, nel 2007.

Ciò posto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall'intermediario in forza dell'art. 7 del contratto *de quo* che così disciplina l'estinzione anticipata: *"...Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell'operazione di rimborso (...)"*.

In ordine alla legittimità della clausola contenuta nell'art. 7, sopra richiamato, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro (n. 5866/2015) il quale, tenuto conto dell'insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non *"esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera"* nonché *"il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo"*; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al *"tasso di cambio convenzionale"* e che l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione, si pone in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla.

In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente (App. Roma, ord. 19 ottobre 2017) ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la *"mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell'indicizzazione/conversione secondo l'andamento della quotazione del Franco svizzero, l'anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio impreveduto ed imprevedibile"*. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all'intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l'istanza formulata dall'appellante, richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull'idea che il

consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l'obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola.

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell'adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che *“La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”*. L'AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all'art. 9 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

Per i motivi che precedono, il Collegio, in coerenza con i sopra riferiti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di merito ed arbitrale (v., ad es., ABF Napoli, nn. 18654/2018; 6968/2018; 6625/2017; ABF Roma, n. 39/2018), nonché con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio. Per l'effetto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto ad effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata, pari ad euro 130.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

In merito alla richiesta della ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (*cf.* ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi di cui in motivazione (....omissis...)